

Roma 27 gennaio 2014

prot. n. 11.778

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2-2014

Oggetto : Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2014 -

Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze e adempimenti fiscali dell'anno 2014, così come aggiornato dalle disposizioni a tutt'oggi emanate, fermo restando il termine periodico del **giorno 15 di ciascun mese** per le registrazioni, da parte dei soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nonché del **successivo giorno 16** per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, delle liquidazioni e dei versamenti IVA.

I versamenti di imposte, contributi ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed enti previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.

Si ricorda che con il comma 574 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (vedasi Circolare FIGC-UST n. 1-2014) è stato stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti d'imposta IRES, IRAP, addizionali, ritenute alla fonte e imposte sostitutive per importi superiori a 15.000 euro annui, così come per i crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere in alternativa o l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, da parte di professionista o CAF abilitato o, per i soggetti per i quali è esercitato il controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., da parte del soggetto che esercita il controllo (revisore contabile o società di revisione).

Tuttavia, a **differenza** della compensazione IVA, che può essere effettuata soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (tanto che dallo scorso anno la dichiarazione può essere presentata a decorrere dal 1° febbraio), la compensazione delle imposte, di cui alla disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, che emergeranno dalle dichiarazioni che verranno presentate nel 2014 per il periodo d'imposta 2013, **potrà essere effettuata già dal 1° gennaio 2014.**

E' da ritenere, salvo diverse determinazioni dell'Agenzia delle entrate, che la disciplina sulle compensazioni in argomento non interessa le compensazioni cd. verticali (p.e., utilizzo del credito IRES per IRES dovuta) ma soltanto le compensazioni cd. orizzontali, cioè qualora il credito di un'imposta venga portato in compensazione di altra imposta dovuta.

Si ricorda, poi, che dal 1° gennaio 2014 il limite dell'importo annuo delle compensazioni è stato elevato a 700.000 euro.

Gennaio 2014

25 (Sabato) – 27 gennaio –

-Presentazione in via telematica agli uffici doganali o all’Agenzia delle entrate degli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2013 o nel quarto trimestre ottobre-dicembre 2013- (adempimento mensile/trimestrale)-

31 gennaio

-Comunicazione telematica mensile/trimestrale degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di importo superiore ad € 500, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nel Paesi a regime fiscale privilegiato (black list) - (adempimento mensile/trimestrale)-

- **Spesometro** – Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel **2012**. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel **2012** per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore ad € 3.600 al lordo dell’ IVA.

-Imposta di bollo in maniera virtuale – I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale presentano la dichiarazione annuale contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

- Superbollo – I possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 KW, con bollo in scadenza al 31 gennaio, devono versare, entro la stessa data, il cd. superbollo che è pari a 20 euro per ogni KW oltre il predetto limite di 185 KW di potenza, con una graduale riduzione in base alla data di costruzione del veicolo.

Febbraio

1° febbraio

-Soggetti IVA che presentano la dichiarazione IVA 2014 per il 2013 in via autonoma – Inizio decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione

16 (domenica)-lunedì 17 febbraio

-IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre dell’anno precedente nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

28 febbraio

- termine ultimo di consegna del **CUD** – Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente – da parte dei datori di lavoro o enti eroganti ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel 2013 -

- termine ultimo di consegna della certificazione per compensi corrisposti nel 2013 ;

- comunicazione annuale, in via telematica, dei **dati relativi all’IVA** riferita all’anno solare 2013. Deve essere indicato l’ ammontare delle operazioni attive e passive al netto di IVA, l’ammontare delle operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imposta esigibile e l’imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio.

Sono esonerati i soggetti esenti dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA (ad es. le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91).

Sono, altresì, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA i contribuenti che invieranno la dichiarazione annuale IVA 2014, per il 2013, separata da UNICO, entro il 28 febbraio p.v. con un saldo annuale a credito o a rimborso.

Il modello per la comunicazione dei dati, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, è reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.it -

-Pagamento dei carichi inclusi nei ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, da agenzie fiscali, regioni, province e comuni, ai fini dell'estinzione del debito senza gli interessi.

Marzo

16 (domenica)- lunedì 17

- versamento dell'IVA a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale IVA 2014 relativa all'anno 2013 -

-versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a.). L'importo è di € 309,87 per i soggetti con capitale sociale fino ad € 516.456,90 e di € 516,46 per i soggetti con capitale sociale superiore. Il codice da indicare sul mod. F 24 è: 7085-tassa vidimazione libri sociali, anno 2014.

31 marzo

-termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) – Modello UNICO 2013 – da parte dei soggetti IRES e IRAP (società e associazioni sportive) relative al bilancio chiuso al 30 giugno 2013-

-termine ultimo per l'invio, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del **Modello eas** da parte delle associazioni sportive dilettantistiche all'Agenzia delle entrate.

Aprile

10 aprile-

-spesometro - Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel **2013** da parte dei soggetti che effettuano la **liquidazione mensile**.

20 aprile

-Spesometro - Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 da parte dei soggetti che effettuano la **liquidazione trimestrale**

30 aprile

-associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per la legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare- Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-

-Presentazione al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro) della dichiarazione Mod. 730

Maggio

7 maggio

-termine ultimo per la presentazione della domanda d'iscrizione, in via telematica, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei prescritti requisiti, al riparto del cinque per mille .

16 maggio

-IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA e associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 1° trimestre 2014-

31 maggio

-Presentazione al CAF o ad un professionista abilitato della dichiarazione Mod. 730

-termine ultimo per il datore di lavoro per trasmettere al contribuente copia del Mod. 730.

Giugno

10 giugno

-versamento della **2^ rata di acconto IRES e IRAP 2013/2014-(60% del 102,5%)-** da parte dei soggetti IRES con esercizio chiuso al **30 giugno 2013** (D.L. n. 133/2013, art. 2, c.4)-

16 giugno

-versamento **saldo imposte IRES e IRAP relative all'anno 2013 e 1^ rata acconto 2014(40% del 101,5%)** delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi; il termine si riferisce ai **oggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (31 dicembre 2013);**

-versamento dell'**IVA** dovuta sulla dichiarazione annuale 2014 per l'anno 2013, maggiorata degli interessi (calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2014);

30 giugno

-termine ultimo per l'invio, a mezzo raccomandata, all'Ufficio del CONI competente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica che ha richiesto l'iscrizione al riparto del cinque per mille-

-termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che possono trasmetterla in forma cartacea presso gli uffici postali.

Luglio

16 luglio

-versamento, **con maggiorazione dello 0,40%**, del saldo imposte IRES e IRAP 2013 e 1^ rata acconto 2014, non versate il 16 giugno -

31 luglio

- termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del **Modello 770 ORDINARIO** da parte dei sostituti di imposta nel quale devono essere dichiarati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2013 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo;

- termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del **Modello 770 SEMPLIFICATO**, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta hanno corrisposto nel 2013 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

Agosto

- 20 agosto

-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 2° trimestre 2014-

Settembre

30 settembre

-termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP)- **UNICO 2014-** per il 2013 da parte di tutti i soggetti IRES-IRAP con esercizio sociale coincidente con l'anno solare. Questi ultimi, se non si sono avvalsi della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA nel precedente mese di febbraio, presentano con UNICO anche la dichiarazione annuale IVA 2014 per il 2013 -

-termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale IVA 2014 relativa all'anno 2013 da parte dei soggetti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione

annuale unificata (i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione IVA unificata con UNICO)-

Ottobre

-31 ottobre

-associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio chiuso al 30 giugno 2014 – Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 51.645,70)-

Novembre

-16 novembre (domenica)- lunedì 17

-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 3° trimestre 2014-

30 novembre (domenica) -1° dicembre

-versamento della **2^ rata di acconto IRAP e IRES per il 2014 (60% del 101,5%)** da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare –

Dicembre

16 dicembre

-versamento **IRES e IRAP a saldo 2013/2014 e 1^ rata di acconto 2014/2015 (40% del 101,5%)** per i **soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2014 (sesto mese successivo a quello di chiusura)**. In caso di omesso versamento entro il termine indicato, esso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

27 dicembre

-IVA – Versamento acconto di dicembre-

-31 dicembre

-associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 250.000 annui- scadenza del termine per effettuare **l'opzione per l'applicazione della legge n. 398/91 per l'esercizio successivo**. L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all'Ufficio delle entrate competente con le modalità previste dal decreto su opzioni e revoche-

-predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno 2015 *(si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite versamento con Mod. F 23 – codice tributo 458 T)*-

* * *

Si ricorda che in caso di versamento tardivo o di omesso versamento, è possibile usufruire dell'istituto del "ravvedimento operoso" con la sanzione del 3% dell'imposta non versata o parzialmente omessa, se il versamento ha luogo entro 30 giorni dalla scadenza non osservata (ravvedimento breve) o del 3,75% se oltre tale termine. Vanno, poi, calcolati e versati gli interessi legali nella misura del 2,50% dal 1° gennaio 2012 (Decreto Ministro Economia del 12 dicembre 2011-G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011) e dell'1% dal 1° gennaio 2014.

E' possibile utilizzare, inoltre, il cd. "ravvedimento sprint" che, se effettuato entro 14 giorni dalla originaria data di scadenza, prevede la riduzione della sanzione del 30% allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. A partire dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno la sanzione si applica nella misura del 3% prevista per il ravvedimento breve. Superato il 30° giorno, la sanzione applicabile per il ravvedimento operoso torna al 3,75%.